

**CONVENZIONE TRA
IL COMUNE DI CORATO
E**

PER L'ACCESSO TELEMATICO ALLA BANCA DATI DELL'ANAGRAFE (DEMOWEB)

L'anno duemila_____. in questo giorno _____ del mese di _____, presso la sede comunale, con la presente scrittura privata di convenzione da valere ad ogni effetto di legge

TRA

il Comune di Corato, in seguito denominato Comune (C.F. 83001590724, Partita IVA 02589350723) legalmente rappresentato da _____ nato a _____ il _____, che interviene nella qualità di Responsabile dei Servizi Demografici, ai sensi dello Statuto Comunale, nonché della nomina del Sindaco disposta con atto n. _____ del _____, qui residente per la carica ricoperta

E

il _____, di seguito per brevità denominato Ente, rappresentato da _____ in qualità di _____, nato a _____ e residente in via _____ a questo atto autorizzato con _____;

PREMESSO

che con nota del _____ acquisita al protocollo comunale in data _____ con n. _____ l'Ente _____ chiedeva l'autorizzazione alla consultazione on-line dell'archivio anagrafico ed essenziali per gli adempimenti normativi e le finalità istituzionali;

VALUTATA

la legittimità della richiesta, in considerazione dell'attività di interesse pubblico svolta istituzionalmente dalla suddetta pubblica amministrazione/società concessionaria-incaricata del servizio/organismo di diritto pubblico;

VISTI:

- la legge 24/12/1954 n. 1228 (legge anagrafica) così come modificata dall'art. 2 quater della legge 28/2/2001 n. 26 in tema di Indice nazionale delle anagrafi (INA) e dall'art. 1 novies della legge 31/5/2005 n. 88 in tema di Sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA);
- il regolamento anagrafico di cui al D.P.R. 30/5/1989 n. 223;
- l'art. 2 della legge 17/3/1993 n. 63 e il DPCM 5/5/1994 in tema di collegamenti telematici;
- l'art. 43 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di acquisizione diretta di documenti;

- l'art. 2 della legge 15 maggio n. 127/1997 riguardante, tra l'altro, le disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica ed in particolare il comma 5;
- il D.Lgs. 30/3/2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;
- il D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 codice dell'Amministrazione Digitale, nonché il successivo decreto legislativo 235 del 30 dicembre 2010;
- l'art. 16 della Legge 2/2009 in tema di comunicazione unica al cittadino;
- la legge n. 183 del 12 novembre 2011, art, 15 in materia di adempimenti urgenti per l'applicazione delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;

PRESO ATTO

delle linee guida del 22 aprile 2011 adottate da DigitPA per la stesura delle convenzioni per la fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale;

VISTA

altresì la deliberazione di G.C. n. 162 del 19/11/2015 con la quale è stato approvato il presente schema di convenzione;

Tutto ciò premesso, che si intende quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

Il Comune, nella persona del Responsabile dei Servizi Demografici, autorizza l'Ente che, come sopra rappresentato, accetta, all'accesso alla banca dati informatica degli archivi anagrafici per le seguenti specifiche finalità istituzionali secondo le modalità e nei limiti specificati nei successivi articoli.

A tal fine l'Ente consultante si impegna a:

- a) utilizzare l'accesso alla banca dati per la consultazione delle informazioni la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di trattamento oggetto della propria attività istituzionale;
- b) garantire che l'accesso alle informazioni anagrafiche avverrà sulla base delle visure anagrafiche autorizzate;
- c) svolgere il servizio di consultazione nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le modalità di seguito specificate.

L'Ente consultante si impegna a non richiedere al Comune controlli sulle autocertificazioni rese dai cittadini o comunque informazioni su dati che possono essere desunti tramite l'accesso alla banca dati dell'Anagrafe.

L'accesso a dati ulteriori rispetto a quelli ai quali viene consentito l'accesso con la presente convenzione potrà essere autorizzato solo se l'Ente motiverà la propria richiesta sulla base di specifiche finalità e competenze istituzionali dichiarando, nel contempo la pertinenza e necessità dei dati richiesti.

Art. 2

Regole per l'utilizzo dei dati

L'Ente si impegna a:

- utilizzare le informazioni acquisite dal titolare esclusivamente per le finalità dichiarate, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy;
- procedere al trattamento dei dati personali, in particolare di quelli sensibili, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
- garantire che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, ai sensi dell'art. 30 del Codice della Privacy, precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;
- non duplicare i dati resi disponibili e non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
- garantire che l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale o assimilati quali incaricati o responsabili esterni del trattamento dei dati;
- eliminare i dati ricevuti dal titolare non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate;
- formare gli utenti abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ai dati e controllarne il corretto utilizzo;
- garantire l'adozione al proprio interno delle regole di sicurezza atte ad adottare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente e adottare regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino adeguati livelli di sicurezza. Nel caso le credenziali siano costituite da una coppia username/password, devono essere previste politiche di gestione della password che rispettino le misure minime di sicurezza previste dal Codice della Privacy e la procedura di autenticazione dell'utente deve essere protetta dal rischio di intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza adeguata;

- utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione on line esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso;
- comunicare tempestivamente all'amministrazione titolare:
 - eventuali incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza;
 - ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni) in caso di consultazione on line;
 - ogni modificazione tecnica e/o organizzativa del proprio dominio, che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia;
 - ogni innovazione normativa/organizzativa che comporti una revisione della presente convenzione. In tal caso il Comune si riserva di modificare la convenzione e le modalità di accesso ai dati sulla base delle innovazioni normativa e/o organizzative intervenute.

L'Ente dichiara di essere consapevole della possibilità di controlli da parte del Comune previsti dal Codice della Privacy per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi. Per l'espletamento di tali controlli, che potranno essere effettuati anche presso le sedi del fruitore dove viene utilizzato il servizio, l'Ente si impegna a fornire ogni necessaria collaborazione compresi atti di adozione/implementazione delle misure di sicurezza previste dal Codice della Privacy.

L'Ente si impegna fin da ora a rispettare ulteriori regolamenti che il Comune adotterà in materia di accesso alle proprie banche dati anche in relazione ai criteri di sicurezza.

Art. 3

Modalità di accesso e servizi erogati

Il Comune consente l'accesso telematico tramite la rete internet ai servizi di ricerca/consultazione dei dati.

La descrizione dell'infrastruttura tecnologica resa disponibile per l'accesso ai dati, le modalità di fruizione dei dati e le regole di accesso, i livelli di servizio forniti, le regole minime di sicurezza sono contenute nell'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 4

Titolarità della banca dati

Il Comune conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni contenute nella banca dati dell'Anagrafe e del sistema di ricerca; ha l'esclusiva competenza di gestire, definire e modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione e organizzazione dei dati; ha altresì

la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche.

Qualora intervengano modificazioni delle circostanze di fatto e di diritto, l'Ente ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione, previo preavviso di almeno trenta giorni da inviare al Comune con raccomandata con ricevuta di ritorno o strumento equivalente (posta elettronica certificata).

Art. 5

Responsabile del trattamento

L'Ente individua come responsabile del trattamento _____ alla cui nomina si provvederà, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 196/2003, con specifico atto di cui all'allegato 2, nel rispetto delle prescrizioni e delle modalità di cui al Disciplinare Tecnico in materia di misure di sicurezza (allegato B al D.Lgs. 196/2003), che l'Ente dichiara di conoscere e che si impegna a rispettare.

Il responsabile del trattamento si impegna a nominare gli incaricati del trattamento sulla base dello schema di incarico di cui all'allegato 3.

In caso di sostituzione del responsabile, l'Ente si impegna a comunicare tempestivamente il nominativo del nuovo responsabile al Comune che provvederà alla nomina dello stesso.

Art. 6

Limitazione e responsabilità

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti o indiretti che possano derivare in conseguenza dell'uso dei dati attinti dalla banca dati dell'Anagrafe del Comune nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nella elaborazione e/o trasmissione dei dati, ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.

L'Ente si impegna ad utilizzare le informazioni ottenute tramite il collegamento esclusivamente per fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente, dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza e del diritto alla riservatezza e si assume ogni responsabilità in ordine all'utilizzo e al trattamento improprio o illecito e alle conseguenti eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi, sollevando al riguardo il Comune da ogni responsabilità.

Art. 7

Costi

La consultazione della banca dati dell'Anagrafe è fornita gratuitamente dal Comune. Sono a carico dell'Ente consultante i costi derivanti dalla connessione ad Internet.

Art. 8

Durata

La presente convenzione avrà durata di tre anni dalla data di sottoscrizione con possibilità di rinnovo esplicito per altri tre anni.

Il Comune si riserva la possibilità di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione a suo insindacabile giudizio, previa comunicazione inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o altro strumento analogo (PEC), con un preavviso di 15 giorni lavorativi qualora non siano rispettate le condizioni in essa previste o nel caso del verificarsi di eventi che motivino la cessazione della comunicazione dei dati (interventi normativi, e così via).

Art.9

Foro competente

Per tutte le controversie direttamente o indirettamente connesse alla presente convenzione è competente il Foro di _____.

Art. 10

Registrazione

La presente convenzione, redatta in due originali, non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al DPR 26.4.1986 n. 131 e è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 – Tabella allegato B – del DPR 642/72.

Art. 11

Spese contrattuali

Non sono previste spese contrattuali.

Art. 12

Informativa

Le parti dichiarano di essersi scambiati la reciproca informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003.

Corato, _____

Per il Comune

Per l'Ente _____
